



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Gli effetti della riforma della geografia giudiziaria
sul funzionamento della giustizia civile

di Sauro Mocetti, Ottavia Pesenti e Giacomo Roma

Marzo 2025

Numero

914



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Gli effetti della riforma della geografia giudiziaria
sul funzionamento della giustizia civile

di Sauro Mocetti, Ottavia Pesenti e Giacomo Roma

Numero 914 – Marzo 2025

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE

di Sauro Mocetti*, Ottavia Pesenti** e Giacomo Roma*

Sommario

Il lavoro valuta gli effetti della riforma della geografia giudiziaria sul funzionamento della giustizia civile. Tra il 2013 e il 2014 sono stati soppressi e accorpati diversi tribunali minori e tutte le sezioni distaccate, portando a un significativo aumento della dimensione degli uffici e della scala per la fornitura di questo servizio pubblico. I risultati indicano che la riforma ha comportato una riduzione nella domanda di giustizia, presumibilmente per i maggiori costi connessi con l'aumento della distanza dai tribunali. L'effetto si è concentrato in materie nelle quali la parte che avanza una pretesa ha una maggiore discrezionalità nella scelta di procedere o meno con il giudizio oppure può ragionevolmente attendersi una soluzione con modalità diverse. Dal lato dell'offerta, la riforma ha aumentato il numero dei processi chiusi e ridotto la loro durata. I miglioramenti hanno riguardato soprattutto le materie più complesse e i tribunali inizialmente meno efficienti, che hanno beneficiato in misura maggiore degli aumenti di scala e specializzazione.

Classificazione JEL: K4.

Parole chiave: giustizia civile, geografia giudiziaria, accesso alla giustizia, produttività dei tribunali, durata dei processi.

DOI: 10.32057/0.QEF.2025.914IT

* Banca d'Italia, Dipartimento Economia e statistica, Divisione Economia e diritto.

** London School of Economics and Political Science.

1 Introduzione[§]

La scala ottimale per la fornitura dei servizi pubblici è difficile da definire, anche alla luce dei complessi trade-off sottostanti. Un servizio pubblico erogato in un ambito territoriale troppo limitato può soffrire di inefficienze legate al mancato sfruttamento delle economie di scala e di specializzazione. Al contrario, una giurisdizione troppo ampia può determinare fenomeni di congestione e una minore accessibilità del servizio per le comunità locali. Questo lavoro si concentra sul caso della giustizia civile per valutare gli effetti di una riforma che, modificando la geografia giudiziaria, ha aumentato la dimensione media dei tribunali in Italia. Pur non mirando a definire la scala ottimale dell'organizzazione di questo servizio, tale esercizio può fornire alcune indicazioni in tal senso.

A fronte di alcune storiche disfunzioni che hanno caratterizzato la giustizia civile nel nostro paese, in particolare in termini di procedimenti pendenti e durata dei processi, dallo scorso decennio sono stati effettuati numerosi interventi con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso giudiziario e accrescere l'efficienza del sistema. Tra le misure adottate, quella con un respiro più ampio e risvolti organizzativi più profondi è stata la riforma della geografia giudiziaria, attuata tra il 2013 e il 2014, che ha comportato la chiusura di 25 tribunali e di 220 sezioni distaccate con l'accorpamento delle loro attività nei 140 tribunali rimanenti. L'obiettivo principale della riforma era di aumentare la produttività degli uffici giudiziari, grazie alla possibilità di sfruttare economie di scala e di specializzazione dei giudici. Tuttavia, indirettamente, la riforma ha avuto anche l'effetto di incrementare la distanza dal tribunale di riferimento – e quindi i costi di accesso alla giustizia – per gli utenti delle aree interessate dagli accorpamenti.

Per valutare gli effetti della riforma sono state ricostruite serie storiche omogenee sui procedimenti definiti, iscritti e pendenti a livello di tribunale e materia. Dal punto di vista della strategia empirica è stato utilizzato il metodo delle differenze nelle differenze: sono stati definiti “trattati” i procedimenti interessati dalla riforma e “controlli” gli altri e si è confrontata l'evoluzione, prima e dopo la riforma, della variabile di interesse tra i due gruppi. I procedimenti trattati, più specificamente, sono tutti quelli dei tribunali chiusi e, nel caso delle sezioni distaccate accorpate, quelli delle materie che potevano essere affrontate in tali sedi. Alcune materie, infatti, erano di competenza delle sezioni nella sede principale

[§]Ringraziamo per commenti e discussioni sul tema Paolo Angelini, Federico Cingano, Silvia Giacomelli, Giuliana Palumbo e Lucia Rizzica.

del circondario già prima della riforma e, quindi, per queste l'accorpamento delle sezioni distaccate non ha avuto alcun effetto diretto. I dati relativi agli uffici soppressi sono stati aggregati e consolidati secondo la geografia giudiziaria emersa con la riforma, così da avere un'unità di analisi geografica omogenea nel tempo.

I risultati mostrano che la riforma si è associata a una diminuzione del contenzioso nei tribunali. I maggiori costi di accesso alla giustizia, indotti dall'aumento della distanza dagli uffici giudiziari, potrebbero aver disincentivato l'avvio di nuovi procedimenti. Prima della riforma le sezioni distaccate e i vecchi tribunali distavano dai cittadini, in media, 8 e 13 chilometri rispettivamente. Dopo la riforma la distanza media è salita a 14 chilometri. Secondo le stime, un aumento della distanza dal tribunale di 5 chilometri si associa a una riduzione della domanda di giustizia del 6 per cento. Il calo della domanda si è concentrato in materie come la responsabilità extracontrattuale (es. incidenti stradali) o i diritti di proprietà (es. cause condominiali). Non sono stati trovati effetti significativi, al contrario, per il diritto di famiglia (es. divorzi) o le crisi d'impresa (es. liquidazioni giudiziali). Tale differenza può essere dovuta a diversi fattori, come il fatto che in alcuni ambiti il ricorso al giudice sia imposto da specifiche previsioni normative (come nella liquidazione giudiziale) o che le pretese possano essere soddisfatte in modi diversi rispetto al ricorso giurisdizionale o ancora che la propensione a intenderlo diminuisca all'aumentare dei costi.

Per quanto riguarda l'offerta di giustizia, la riforma ha aumentato la capacità di definizione dei procedimenti, riducendone anche la durata. Nelle materie e nei tribunali interessati dalla riforma, il numero di procedimenti conclusi è aumentato del 5 per cento e il tempo medio atteso di definizione dei procedimenti (*disposition time*) si è ridotto di una percentuale analoga. I guadagni di efficienza hanno riguardato soprattutto le materie più complesse, vale a dire quelle caratterizzate da tempi di risoluzione, in media, più lunghi. L'effetto della riforma è stato, inoltre, più marcato nei tribunali che ex-ante erano meno produttivi. Tali differenze, tra tribunali e materie, sono plausibilmente attribuibili ai guadagni di efficienza derivanti dalle economie di scala e di specializzazione indotte dalla riorganizzazione degli uffici. Gli effetti positivi dal lato dell'offerta hanno riguardato prevalentemente l'accorpamento delle sezioni distaccate, mentre l'accorpamento dei tribunali soppressi ha risentito di maggiori difficoltà organizzative connesse alla transizione verso il nuovo assetto.

Il lavoro contribuisce a un'ampia letteratura che si è interrogata sulla scala ottimale

per la fornitura dei servizi pubblici, analizzando il trade-off tra efficienza e specializzazione, da un lato, e congestione e accessibilità, dall'altro. Da un punto di vista teorico, le economie di scala dovrebbero ridurre i costi medi per unità di servizio al crescere della scala dimensionale di chi offre il servizio. Giurisdizioni più ampie possono anche favorire le economie di specializzazione, ovvero la possibilità di sviluppare competenze specifiche, che non sarebbero invece sostenibili su scala ridotta, migliorando così la qualità del servizio offerto. Giurisdizioni troppo ampie, tuttavia, potrebbero incorrere in problemi di coordinamento, comunicazione e controllo, con il rischio di una maggiore inefficienza e congestione. Una giurisdizione troppo ampia può, infine, comportare una minore copertura territoriale, rendendo più difficile o costoso l'accesso al servizio pubblico per chi vive in aree periferiche o rurali. Nel caso della giustizia, a fronte del fatto che in tribunali con circondari più ampi i giudici e il personale amministrativo possono acquisire e rafforzare competenze specialistiche, dato l'elevato volume e la varietà dei casi trattati, portando a una maggiore qualità nelle decisioni giudiziarie, una più elevata lontananza dalle comunità locali, e quindi una minore conoscenza del contesto sociale ed economico, potrebbe portare a prendere decisioni meno informate. Ne emerge, quindi, una relazione che ha la forma di una U rovesciata: al crescere della dimensione della giurisdizione vi sarebbero dei guadagni derivanti da economie di scala e di specializzazione; oltre una certa soglia, tuttavia, iniziano a prevalere i costi di congestione e a diventare più rilevanti questioni di equità e accessibilità.

Non sorprendentemente la letteratura empirica presenta esiti contrastanti, con alcuni studi che mostrano che non vi siano guadagni di efficienza (Blom-Hansen et al., 2016) al crescere della dimensione della giurisdizione mentre altri contengono risultati positivi in termini di riduzione dei costi amministrativi (Duncombe et al., 1993; Reingewertz, 2012; Blesse et al., 2016). Per quanto riguarda l'output dell'azione pubblica, secondo (Narasimhan et al., 2024) giurisdizioni più piccole si associano a un miglior accesso ai beni e servizi pubblici¹. Con specifico riferimento al sistema della giustizia, Espinosa et al. (2017) indicano che la riduzione del numero dei tribunali in Francia si è associata a un calo della domanda di giustizia con effetti trascurabili su altre variabili di performance mentre Canzian et al. (2024) trovano, per l'Italia, effetti negativi sulla durata dei processi². Nel complesso, tale eteroge-

¹Rizzica (2013) mostra che l'aumento dell'offerta d'istruzione universitaria locale in Italia ha generato un aumento significativo del tasso di iscrizione femminile, mentre ha lasciato inalterato quello maschile.

²Questi risultati sono diversi dai nostri per due motivi principali. Il primo è di natura empirica, visto che nel nostro caso la finestra temporale di osservazione è più ampia e la granularità dei dati maggiore, riuscendo a osservare i procedimenti non solo a livello di tribunale ma anche di materia. Il secondo riguarda il focus

neità di risultati deriva, verosimilmente, da episodi di aggregazione che hanno riguardato servizi pubblici di diversa natura e che sono avvenuti su scale dimensionali non comparabili tra di loro – oltre che da esercizi di valutazione basati su tecniche econometriche più o meno robuste.

Il nostro lavoro, rispetto ai precedenti, ha alcuni elementi di novità che riguardano sia l’oggetto dell’analisi sia la strategia empirica. Con riferimento a quest’ultima, la possibilità di sfruttare come fonte di variabilità sia il tribunale sia la materia, oltre alla dimensione longitudinale, permette di avere specificazioni molto sature, con l’introduzione di effetti fissi tribunale-materia, materia-anno e tribunale-anno. In alcune specificazioni, quindi, identifichiamo l’effetto causale confrontando materie diversamente esposte al processo di accorpamento e tenendo conto di qualsiasi altro shock possa avere influenzato la variabile di interesse a livello locale e/o nel tribunale stesso. Con riferimento alla domanda di ricerca, il lavoro risponde a questioni che vanno oltre il mero risparmio dei costi – l’argomento maggiormente investigato nella letteratura empirica (Gómez-Reino et al., 2023) – e fornisce una valutazione ampia della riforma, analizzando gli effetti sull’accesso al servizio (i procedimenti iscritti), sul funzionamento degli uffici in termini di output prodotto (i procedimenti definiti) e sulla qualità del servizio (durata dei processi).

Il lavoro è organizzato come segue. La Sezione 2 fornisce alcuni dettagli istituzionali e descrittivi sulla riforma della geografia giudiziaria. La Sezione 3 presenta i dati utilizzati e la strategia empirica adottata. La Sezione 4 mostra i risultati, distinguendo tra gli effetti sulla domanda e sull’offerta di giustizia. La Sezione 5 contiene alcune riflessioni conclusive.

2 La riforma della geografia giudiziaria

C’è un’ampia evidenza empirica che mostra che il buon funzionamento del sistema della giustizia civile svolge un ruolo cruciale per la competitività e la crescita di un territorio. Le prime evidenze empiriche hanno sfruttato l’eterogeneità istituzionale tra i paesi, mostrando che il rispetto dei contratti e dei diritti di proprietà ha un impatto positivo sugli investimenti e sul tasso di crescita dei paesi (Knack et al., 1995) e sullo sviluppo dei mercati dei capitali (Porta et al., 1997). Con riferimento al caso italiano, diversi lavori hanno mostrato gli

dell’analisi. Nel nostro caso consideriamo il complesso della riorganizzazione della geografia giudiziaria, includendo anche l’accorpamento delle 220 sedi distaccate mentre Canzian et al. (2024) considerano solo l’accorpamento dei tribunali più piccoli.

effetti sulla dimensione delle imprese (Giacomelli e Menon, 2016), sulla partecipazione delle stesse alle catene globali del valore (Accetturo et al., 2017), sulle condizioni di finanziamento (Jappelli et al., 2005; Rodano, 2021), sulla crescita del fatturato delle imprese (Bamieh et al., 2024) e sulla produttività e crescita economica aggregata (Ciapanna et al., 2023).

Nel nostro paese il sistema della giustizia è stato a lungo caratterizzato da croniche inefficienze, che hanno condotto dall'inizio dello scorso decennio all'approvazione di numerosi interventi legislativi per migliorarne l'efficienza³. Tra essi figura la riforma della geografia giudiziaria che ha rappresentato il più significativo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema giudiziario in Italia.

Tale riforma si pone alla fine di un processo storico complesso sviluppatosi in diverse fasi. Prima dell'Unità d'Italia, ogni stato indipendente aveva il suo sistema giudiziario. I confini dei circondari dei tribunali riflettevano sia quelli degli stati cui appartenevano sia divisioni storiche e amministrative locali all'interno di essi. Con l'Unità e l'emanazione del primo codice di procedura civile del Regno d'Italia furono definiti i perimetri dei nuovi tribunali, che corrispondevano in parte a quelli dei vecchi distretti degli stati preunitari e in parte furono ridefiniti per rispondere alle esigenze di un sistema giudiziario nazionale omogeneo. In tale periodo la geografia giudiziaria, ispirata soprattutto al modello piemontese, prevedeva una distribuzione capillare di tribunali, molti dei quali in città di medie e piccole dimensioni. In epoca fascista sono stati approvati alcuni interventi di razionalizzazione, mentre a partire dal secondo dopoguerra è stata ampliata l'offerta di giustizia sul territorio, per far fronte all'aumento della popolazione e del contenzioso.

Il processo di riforma oggetto di questo lavoro è stato avviato con la legge n. 148/2011 che conteneva la delega al Governo con i relativi criteri. Le linee generali dell'intervento prevedevano l'accorpamento dei tribunali e l'abolizione delle sezioni distaccate; queste ultime, create alla fine dello scorso secolo (D.lgs. 51/1998) e facenti parte del tribunale ma fisicamente collocate in una città diversa da quella della sede dello stesso, servivano a decongestionare le sedi centrali, garantendo la presenza di uffici giudiziari anche nelle aree periferiche e meno popolate. La delega stabiliva che la riorganizzazione degli uffici giudi-

³Dal lato della domanda, sono state modificate le condizioni di accesso al sistema, sia sul piano delle regole sia su quello dei costi necessari ad avviare un procedimento, e sono stati introdotti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Dal lato dell'offerta, oltre alla revisione della geografia giudiziaria, sono stati effettuati investimenti e introdotte norme per promuovere la digitalizzazione dei processi. Si veda Giacomelli, Mocetti et al. (2017) per una disamina più approfondita delle varie misure adottate. Gli interventi sono continuati anche nel decennio in corso, con la riforma del processo civile e il rafforzamento dell'ufficio per il processo (Cannella et al., 2024).

ziari tenesse conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del livello di penetrazione della criminalità organizzata. Inoltre, venivano imposti due vincoli di natura generale: il mantenimento dei tribunali nelle città capoluogo di provincia e di almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello⁴. Alla delega è stata data attuazione con il decreto legislativo 155/2012 che, recependo le indicazioni di un gruppo di lavoro ministeriale, ha ridisegnato i confini dei circondari dei tribunali sulla base dei criteri di delega⁵.

La riforma è entrata in vigore nel settembre del 2013 e ha comportato una significativa razionalizzazione della presenza degli uffici giudiziari sul territorio: il numero di tribunali si è ridotto di 25 unità, passando da 165 a 140, e sono state soppresse tutte le 220 sezioni distaccate⁶. Tra i tribunali rimasti dopo la riforma, 23 hanno accorpato uno o due dei tribunali soppressi (Figura 1, sinistra); con riferimento alle sezioni distaccate, 107 tribunali hanno accentrato almeno una sezione distaccata, 56 almeno due (Figura 1, destra). L'accorpamento delle sezioni distaccate e dei tribunali ha generato, meccanicamente, un aumento della dimensione media dei tribunali. Tale crescita, è pressoché interamente trainata dalla riduzione dei tribunali più piccoli (Figura 2)⁷.

Come ovvio, la riorganizzazione geografica ha anche prodotto un aumento della distanza tra alcuni comuni e l'ufficio giudiziario di riferimento, che prima della riforma era in molti casi la sezione distaccata del tribunale (Figura 3). In media, prima della riforma, le sezioni distavano 8 chilometri dai comuni di loro competenza (ponderando tali distanze per la popolazione di ciascun comune) e i tribunali 13 chilometri; con la riforma, la distanza dai tribunali è aumentata a 14 chilometri. La popolazione che distava più di 20 (50) chilometri

⁴I distretti delle corti d'appello coincidono sostanzialmente con le regioni, ad eccezione della Lombardia (Brescia e Milano), della Campania (Napoli e Salerno), della Calabria (Catanzaro e Reggio Calabria), della Sicilia (Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo) e della Puglia (Bari e Lecce), mentre la Valle d'Aosta fa parte del distretto di Torino.

⁵Le motivazioni alla base della chiusura o del mantenimento dei tribunali sono ampiamente ripercorse nella relazione illustrativa del decreto che contiene un'ampia mole di dati e di riproduzioni cartografiche delle distanze tra gli uffici soppressi e quelli che li hanno assorbiti.

⁶Contestualmente alla revisione della geografia giudiziaria è entrato in funzione il tribunale di Napoli Nord, con sede ad Aversa. Sebbene formalmente questo tribunale preceda la riforma della geografia giudiziaria, negli anni precedenti nei fatti non esisteva come tribunale ordinario. La soppressione di quattro tribunali abruzzesi (Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto) e delle sezioni distaccate delle isole minori (Ischia, Lipari, Portoferraio) è stata rinviata più volte e non ancora resa effettiva.

⁷I tribunali che hanno accentrato sezioni distaccate o accorpato altri tribunali sono, peraltro, quelli caratterizzati da una maggiore dimensione: a oggi, il bacino di utenza medio dei tribunali non interessati dalla riforma è inferiore ai 200.000 residenti, quello dei tribunali che per via della riforma si sono invece ingranditi è di poco inferiore alle 500.000 persone.

dall'ufficio giudiziario di riferimento è passata dal 9 a 21 per cento (dal 3 al 9 per cento).

Semplificando, la riforma ha prodotto tre casistiche distinte, illustrate nella Figura 4. Il caso A comprende il gruppo dei tribunali non interessati dalla riforma, vale a dire tutti quelli che non hanno accorpato altri tribunali (o parti di essi) né avevano sezioni distaccate. Rientrano in questo gruppo Nola, Ferrara e Lodi, per citare i tre tribunali con bacini di utenza più popolosi. Il caso B comprende un sottoinsieme dei tribunali influenzati dalla riforma, quelli che hanno accentrato una o più sezioni distaccate del loro circondario ma che non sono stati invece interessati da aggregazioni con altri tribunali. Rientrano in questo gruppo, tra gli altri, Roma e Milano (con l'accentramento delle sezioni distaccate di Ostia e Cassano d'Adda e Rho, rispettivamente). Il caso C, infine, individua gli accorpamenti tra tribunali diversi, come per esempio il tribunale di Genova che ha assorbito quello di Chiavari. Al di là dei tre casi limite descritti, esistono anche combinazioni dei casi B e C, in cui il tribunale post-riforma ha sia accentrato le sezioni distaccate del suo circondario sia accorpato altri tribunali. Un esempio è il tribunale di Vicenza che ha assorbito sia la sezione di Schio sia il tribunale di Bassano del Grappa⁸.

La principale differenza tra l'accorpamento di un tribunale e la chiusura di una sezione distaccata consiste nel fatto che nel primo caso il tribunale accorpante recupera tutto il contenzioso prima di competenza del tribunale accorpato; nel secondo, poiché alcune materie erano sottratte alla competenza delle sezioni distaccate, l'accorpamento ha comportato il conferimento al tribunale soltanto delle materie che precedentemente erano attribuite alle sezioni distaccate (Figura 5). Prima della riforma erano di competenza della sede principale del tribunale le cause in materia di lavoro e assistenza e previdenza obbligatorie e tutte quelle su cui era previsto l'esame da parte di un collegio di giudici (e non in formazione monocratica, ossia da un giudice singolo), come gran parte del contenzioso relativo alla famiglia, alle successioni e alle società⁹.

Quindi in un tribunale del caso B discusso prima (per esempio, Roma), i procedimenti

⁸Un'altra casistica osservata è quella di tribunali che, al netto di eventuali accorpamenti, hanno ceduto sezioni distaccate ad altri tribunali. Un esempio è quello del tribunale di Venezia che prima della riforma includeva quattro sezioni distaccate, di cui tre sono state accentrate e la rimanente, invece, è stata accorpata al tribunale di Pordenone. Nell'analisi empirica non teniamo conto delle sezioni cedute perché l'unità geografica di riferimento sono i tribunali post-riforma e i dati sono stati ricostruiti per essere omogenei nel tempo con questa partizione del territorio.

⁹La competenza delle sezioni distaccate era disciplinata dall'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), abrogato dal D.lgs. 155/2012; le materie riservate alla composizione collegiale sono elencate all'articolo 50-bis del codice di procedura civile.

in materia di famiglia, lavoro e previdenza, tra gli altri, non sono stati interessati dalla riforma perché erano già di competenza delle sezioni nella sede principale del circondario, mentre le competenze in materia di contratti, esecuzioni, procedimenti sommari, ecc. sono state accorpate.

3 Dati e strategia empirica

3.1 Dati e variabili

Il lavoro utilizza i dati su flussi (iscritti e definiti) e consistenze (pendenti) dei procedimenti civili degli uffici di primo grado (tribunali). I dati sono distinti per tribunale, materia (una classificazione che prevede un dettaglio di circa 50 materie) e anno¹⁰. Sulla base di tali dati è anche possibile calcolare il *disposition time* che fornisce una stima del tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno¹¹.

La distinzione dei dati per materia – oltre che per tribunale e anno – è importante sia per l'identificazione dell'effetto causale, come già anticipato e discusso con maggior dettaglio nella Sezione 3.2, sia per tenere conto di fattori di composizione, alla luce delle intrinseche differenze nei tempi di trattazione dei procedimenti afferenti alle diverse materie¹².

La finestra temporale considerata nel lavoro comprende gli anni dal 2010 (primo anno disponibile per il quale è stato possibile ricostruire le serie in maniera dettagliata e omogenea) al 2019. Sebbene siano disponibili dati anche più recenti, si è preferito avere una finestra temporale non interessata da altri shock (come la pandemia prima e le altre riforme e gli altri interventi organizzativi successivamente)¹³.

¹⁰In base alla classificazione del Ministero della Giustizia, i procedimenti civili possono essere distinti per tipologia di fonte (registro SICID del contenzioso e registro SIECIC delle esecuzioni e delle procedure concorsuali) e, all'interno di queste, per materia. Il registro SICID è il Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale mentre quello SIECIC è il Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali. Sono esclusi il giudice tutelare, l'accertamento tecnico preventivo e il ricevimento e la verbalizzazione di dichiarazioni giurate.

¹¹La durata viene quindi approssimata dal tempo necessario per esaurire i procedimenti aperti, assumendo che rimanga costante la capacità di smaltimento dei processi e che non vi siano nuovi procedimenti iscritti. Il *disposition time* è l'indicatore utilizzato nei confronti internazionali dalla Commissione europea.

¹²Nel 2019, per esempio, la durata media effettiva variava dai 2.750 giorni di un fallimento agli 860 giorni di un procedimento civile ordinario, ai 360 giorni di una causa di lavoro ai 70 giorni di un procedimento speciale sommario. Ma le durate sono molto eterogenee anche all'interno di queste macro-materie: nel civile ordinario, una separazione consensuale e una giudiziale duravano, rispettivamente, 130 e 650 giorni mentre il contenzioso in materia di diritto societario, diritto industriale e contratti durava oltre 3 anni.

¹³Il 2020 è stato caratterizzato da un significativo calo degli iscritti e dei definiti nei tribunali, connesso con

Guardando alla dinamica aggregata il miglioramento è stato significativo: tra il 2010 e il 2019 il numero dei procedimenti pendenti si è ridotto di circa il 30 per cento (Figura 6); la riduzione è stata trainata dal calo dei procedimenti iscritti che è stato, in valore assoluto, superiore a quello dei definiti (Figura 7). Inoltre è diminuito anche il *disposition time* che è passato da circa 466 a 345 giorni, corrispondente a una flessione del 26 per cento (Figura 8) e le differenze tra tribunali si sono ridotte (Figura 9) .

Nell'analisi dei flussi occorre sottolineare che il calo dei definiti “segue” quello degli iscritti per motivi meccanici e tecnologici. Un semplice esempio chiarisce questo punto: supponiamo che ci sia un giudice che lavora 200 giorni all'anno e che si trovi a gestire 20 nuovi casi nell'anno, di cui la metà sono “facili” (richiedono un tempo di trattazione medio di 20 giorni) e l'altra metà siano “difficili” (hanno bisogno in media di 100 giorni per essere definiti). Se il giudice ha come obiettivo la massimizzazione del numero dei procedimenti da definire, alla fine dell'anno risolverà al massimo 10 processi (i 10 casi più semplici). Se l'anno successivo il numero di nuovi iscritti si dimezza, mantenendo invariata la proporzione tra casi facili e difficili, il giudice pur lavorando con la stessa intensità dell'anno precedente risolverà al massimo 6 processi (100 giorni dedicati ai 5 casi semplici e altri 100 giorni per uno complesso).

Tale intuizione è discussa formalmente nell'appendice C che, oltre ad avere una trattazione più generale e formalizzata, contiene anche alcune predizioni confermate dall'analisi empirica. In particolare, il modello mostra che a una riduzione (aumento) del numero di procedimenti iscritti corrisponde una riduzione (aumento) del numero di quelli definiti, con una elasticità compresa tra 0 e 1. Il modello inoltre mostra che maggiore è la differenza di complessità tra i procedimenti iscritti e maggiore è tale elasticità.

Anche sulla base di questi risultati, nella parte empirica la dinamica dei definiti è analizzata tenendo conto di quella degli iscritti.

3.2 La strategia empirica

Per identificare gli effetti della riforma della geografia giudiziaria si utilizza il metodo delle differenze nelle differenze. Tale tecnica permette di misurare l'impatto della riforma (il trat-

le restrizioni alla mobilità imposte e alla riduzione dei livelli di attività, sia nel privato sia negli uffici pubblici. Nel 2022 è stato effettuato un significativo investimento in termini di risorse umane, con il rafforzamento dell'ufficio per il processo. Nel 2023 è entrata in vigore la riforma del processo civile che contiene alcune semplificazioni del rito e delle modalità di decisione dei casi.

tamento) confrontando le variazioni intervenute nella dinamica della variabile di interesse di due gruppi di procedimenti: quelli interessati dalla riforma (trattati) e quelle che non hanno subito la riorganizzazione (controlli).

L'effetto della riforma è stato analizzato sia utilizzando una specificazione discreta (esistenza o meno del trattamento) sia una che cattura l'intensità del trattamento, approssimato con la dimensione, in termini di popolazione, del bacino giudiziario accorpato. L'equazione da stimare è pertanto la seguente:

$$y_{imt} = \alpha + \beta R_{imt} + \gamma_m + \delta_i + \epsilon_t + \zeta_{im} + \eta_{mt} + \theta_{it} + \mu_{imt} \quad (1)$$

dove y_{imt} è la variabile di interesse misurata per il tribunale i e la materia m nell'anno t . Utilizziamo come proxy di performance: il numero di procedimenti iscritti, per valutare gli effetti della riforma sulla domanda di giustizia; il numero di procedimenti definiti, per stimare gli effetti sull'offerta di giustizia; il *disposition time*, per misurare gli effetti sulla durata dei processi, una variabile che approssima la qualità della giustizia.

Con riferimento alla variabile di trattamento, R_{imt} cattura l'impatto della riforma che varia tra materie e tribunali e tra prima e dopo la riorganizzazione territoriale. Come discusso nella sezione 2, i procedimenti di materie trattate sono (i) tutti nel caso di un tribunale accorpato e (ii) quelli che in precedenza erano di competenza decentrata nel caso di accorpamento delle sezioni distaccate. Si veda la Tavola 1 per le principali statistiche descrittive delle variabili dipendenti, distinte per tipologia di tribunale e materia¹⁴.

La specificazione, infine, include effetti fissi – γ_m , δ_i e τ_t – che catturano caratteristiche non osservabili e invarianti nel tempo di ogni singola materia e di singolo tribunale e per shock nel tempo comuni a tutti i tribunali; alcune specificazioni, inoltre, includono effetti fissi a un livello ancora più granulare – ζ_{mi} , η_{mt} e θ_{it} – che permettono di saturare ulteriormente il modello controllando, ad esempio, per shock che possono colpire singole materie (ad esempio, interventi normativi che hanno riguardato solo alcune dimensioni del contenzioso) o singoli tribunali (ad esempio, variazioni nel livello e nella composizione dei magistrati e del personale amministrativo).

¹⁴Nell'analisi le unità di osservazione sono consolidate alle condizioni post-riforma anche nel periodo ad essa precedente. Così, ad esempio, il numero di procedimenti iscritti nel tribunale B che incorpora il tribunale A è dato dalla somma dei procedimenti di A e di B anche nel periodo precedente la riforma, e il tribunale A è escluso dall'analisi. Di conseguenza, la maggiore dimensione dei tribunali trattati (in termini di flussi di procedimenti) riflette l'accorpamento di sezioni e/o tribunali, non necessariamente una dimensione iniziale maggiore della singola unità.

Nell'analisi degli effetti sulla domanda di giustizia, infine, abbiamo usato anche un indicatore che misura, per ogni tribunale e materia, la distanza media tra i cittadini e l'ufficio giudiziario di riferimento e il cambiamento indotto dalla riforma. Specificatamente, per ogni comune è stata calcolata la distanza rispetto agli uffici giudiziari di riferimento, prima e dopo la revisione della geografia. Le distanze medie a livello di tribunale sono state quindi ottenute ponderando la distanza di ciascun comune appartenente al circondario del tribunale per la popolazione residente.

4 Risultati

4.1 Gli effetti sulla domanda di giustizia

Come anticipato nella Sezione 2, l'accentramento delle sezioni distaccate e l'accorpamento dei tribunali indotti dalla riforma hanno alterato le condizioni di accesso alla giustizia della popolazione residente nei comuni pertinenti ai tribunali interessati dalla riforma.

Nella Tavola 2 riportiamo i risultati della regressione, come descritta nella sezione 3, che utilizza come misura di performance y_{mit} il (log del) numero di procedimenti iscritti. Nel complesso l'effetto della riforma sulla domanda di giustizia è negativo (calo del 6,4 per cento) e statisticamente significativo (colonna 1). Se distinguiamo le due modalità con cui è avvenuta la riorganizzazione territoriale (colonna 3), l'accorpamento dei tribunali ha avuto un effetto leggermente maggiore di quello delle sezioni distaccate (calo del 6,4 e 5,1 per cento, rispettivamente), presumibilmente perché in tali casi l'aumento della distanza dagli uffici giudiziari indotto dalla riforma è stato più rilevante. Indicazioni simili si ottengono se si considera una misura continua dell'intensità del trattamento (colonna 5), i.e. la percentuale di popolazione da sezioni accentrate o tribunali accorpati.

Nelle colonne 2, 4 e 6 ripetiamo le specificazioni commentate sopra includendo effetti fissi di tribunale-anno. L'introduzione di tale effetto fisso è particolarmente rilevante perché ci permette di controllare per altri shock che possono aver colpito i tribunali interessati dalla riforma, come per esempio variazioni non osservabili nel livello e nella composizione dei magistrati (togati e onorari) e del personale amministrativo, non consentendo tuttavia di distinguere tra gli effetti dell'accorpamento dei tribunali e quelli dell'accentramento delle sezioni distaccate. I risultati sono comunque molto rassicuranti visto che il coefficiente stimato è abbastanza stabile nelle varie specificazioni e rimane altamente significativo.

Per stimare in maniera più diretta l'effetto della distanza, abbiamo inserito come variabile di trattamento una misura continua della distanza dagli uffici giudiziari, ottenuta come media ponderata (per la popolazione) di quella che intercorre tra ogni comune e l'ufficio giudiziario di riferimento (Tavola 3). La distanza varia, ovviamente, nel tempo (con la riforma è aumentata), per tribunale e per materia. Nello specifico, prima della riforma era rappresentata dalla media della distanza dei comuni dalle sezioni distaccate se l'ufficio giudiziario di riferimento per tale materia era la sezione o dal vecchio tribunale di competenza se l'ufficio giudiziario di riferimento per tale materia era il tribunale; dopo la riforma, si riferisce invece alla media ponderata della distanza dalle (nuove) sedi dei tribunali. La distanza (in chilometri) è stata inserita sia in termini lineari (colonne 1 e 2) sia in termini quadratici (colonne 3 e 4). Secondo la specificazione preferita, quella più satura e che tiene conto di possibili effetti non lineari, la relazione tra la domanda di giustizia e la distanza è concava (colonna 4). L'effetto negativo sull'insorgere del contenzioso decresce al crescere della distanza. In particolare, secondo le stime un aumento della distanza di 5 chilometri si associa a un calo della litigiosità del 6 per cento. I corrispondenti valori stimati per un aumento della distanza di 10 e 20 chilometri sono, nell'ordine, 10 e 14 per cento.

I risultati discussi fin qui si basano sull'ipotesi che i due gruppi di procedimenti non avessero trend divergenti già prima della riforma e non mostrano l'effetto dinamico della riforma. Per esplorare questi aspetti, il modello (1) è stato arricchito con effetti del trattamento per ogni singolo anno, così da stimare eventuali effetti anticipati e ritardati nello spirito di Autor (2003). Per i tribunali accorpatisi, il coefficiente stimato non si è discostato significativamente da zero prima della riforma, mentre ha iniziato a divergere dagli anni immediatamente successivi (Figura 10). Nel caso delle sezioni accorpate c'è stata, semmai, un'inversione del trend. Anche in questo caso l'effetto negativo della riforma sui procedimenti iscritti si è manifestato subito, in coerenza con l'aumento immediato dei costi di accesso derivanti dalla maggiore distanza dagli uffici giudiziari.

Abbiamo infine analizzato se l'impatto dell'intervento legislativo è stato eterogeneo tra le diverse materie del contenzioso civile. La Figura 11 replica l'analisi del modello (1) stimando effetti eterogenei della riforma tra categorie di materie. Le materie per le quali gli effetti sono stati più significativi, in termini di magnitudine dell'effetto e precisione della stima, sono *contratti*, *diritti reali* e *responsabilità extracontrattuale*. All'interno di questi ambiti è ricompreso un contenzioso molto eterogeneo, con pretese che possono avere diversi

livelli di merito. Vi rientrano in particolare procedimenti – come le cause condominiali, nell’ambito dei diritti reali, e i casi di modesto importo per quanto riguarda i contratti e la responsabilità extracontrattuale – per i quali un piccolo aggravio dei costi di accesso può scoraggiare l’insorgere del contenzioso. La riforma non ha avuto invece nessun effetto, con coefficienti intorno allo zero sia dal punto di vista quantitativo sia in termini di significatività statistica, per i procedimenti in materia di *famiglia*, *fallimenti* e *lavoro*. Tali procedimenti si differenziano dagli altri per una minore elasticità della domanda ai costi di accesso.

In conclusione, la riforma della geografia giudiziaria ha ridotto l’accesso alla giustizia, presumibilmente a causa dei maggiori costi di accesso connessi alla maggiore distanza dagli uffici giudiziari. Le evidenze sulle materie maggiormente interessate suggeriscono che la riduzione dei procedimenti iscritti abbia riguardato almeno in parte materie caratterizzate da un contenzioso che, in determinate condizioni, il ricorrente può decidere di evitare.

4.2 Gli effetti sull’offerta di giustizia

La riforma della geografia giudiziaria è stata introdotta con lo scopo di aumentare la produttività dei tribunali, tramite economie di scala e specializzazione. Questa sezione mira quindi a verificare gli effetti dell’intervento sull’offerta di giustizia.

Nella Tavola 4 riportiamo i risultati della regressione che utilizza come variabile dipendente il (log del) numero di procedimenti definiti. Nel complesso l’effetto della riforma sull’offerta di giustizia è positivo e significativo, con un aumento della capacità di risoluzione dei casi del 3,8 per cento (colonna 1). Se distinguiamo le due modalità con cui è avvenuta la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, l’accorpamento dei tribunali ha avuto un effetto nullo a fronte di un aumento dei procedimenti definiti del 9 per cento nel caso dell’accorpamento delle sezioni distaccate (colonna 3). Indicazioni analoghe si ottengono con le misure continue dell’intensità del trattamento (colonna 5). Come in precedenza, le stime sono qualitativamente confermate se si introducono effetti fissi di tribunale-anno (colonne 2, 4 e 6). Probabilmente l’accentramento delle sezioni distaccate che già facevano riferimento al tribunale principale è stato più semplice dal punto di vista organizzativo e logistico rispetto all’accorpamento dei tribunali soppressi.

Per esaminare l’effetto dinamico della riforma e l’assenza di trend divergenti prima di essa, abbiamo replicato l’analisi per stimare effetti anticipati e ritardati. La Figura 12 conferma che l’effetto sulla capacità di risolvere i casi è trainato dall’accentramento delle

sezioni distaccate. Per tale variabile di trattamento non si osservano differenze statisticamente significative tra procedimenti trattati e di controllo prima della riforma mentre emerge una differenza positiva negli anni successivi.

Per investigare meglio i benefici delle economie di scala e di specializzazione abbiamo esplorato gli effetti eterogenei della riforma per tipologie di tribunale e di materia coinvolte. Abbiamo, in primo luogo, classificato i 140 tribunali in tre classi a seconda della dimensione, prima e dopo la riforma: tribunali piccoli (con meno di 20 magistrati), medi (da 20 a 50 magistrati) e grandi (con oltre 50 magistrati). Prima della riforma, ovviamente, il numero di magistrati era diviso in un numero maggiore di tribunali e sezioni distaccate e quindi la dimensione media era più piccola. Secondo questa partizione i tribunali che hanno aumentato la loro classe dimensionale sono 88 (69 da piccoli a medi e 19 da medi a grandi). Abbiamo quindi esplorato gli effetti differenziali della riforma a seconda del cambio dimensionale indotto dalla stessa. La Tavola 5 mostra che l'effetto positivo della riforma ha riguardato entrambi i cambi dimensionali (colonna 1) suggerendo che vi siano stati benefici da economie di scala diffusi e, allo stesso tempo, non emergono costi di congestione per la crescita dei tribunali di maggiori dimensioni. Abbiamo, in secondo luogo, classificato i 140 tribunali in due gruppi in funzione della produttività di inizio periodo. In particolare, introduciamo l'indicatore *Produttività alta* che assume valore uguale a uno se il tribunale nel 2010 aveva un numero di procedimenti definiti per giudice superiore alla mediana, e uguale a zero altrimenti. Abbiamo quindi esaminato l'effetto della riforma, interagendola con questo indicatore, per stimare eventuali effetti differenziali in funzione dei livelli di efficienza ex-ante. Secondo le stime, l'effetto positivo della riforma in termini di definizione dei procedimenti si è esteso a tutti i tribunali ma è stato più basso per quelli che all'inizio del periodo erano più produttivi (colonna 2). Questo risultato suggerisce che i tribunali meno efficienti sono quelli che hanno beneficiato di più dalle economie di scala e di specializzazione derivanti dall'accorpamento.

Abbiamo infine analizzato se l'effetto della riforma è stato eterogeneo tra le diverse materie. La Figura 13 mostra che gli effetti della riforma sono stati positivi per la maggior parte delle materie e, in particolare, per la *responsabilità extra-contrattuale* e i *fallimenti*, mentre sono stati sostanzialmente nulli nel *diritto societario*, nelle *esecuzioni civili* e negli altri *procedimenti speciali sommari*. Questa eterogeneità osservata è correlata in misura significativa con la durata dei procedimenti (la correlazione è pari a 0,7), suggerendo che

gli effetti sono stati maggiori per le materie in media più complesse (quelle che richiedono tempi di risoluzione delle controversie più lunghi).

In conclusione, la riorganizzazione territoriale e l'aumento dimensionale degli uffici giudiziari hanno incrementato la capacità dei tribunali di definire i procedimenti. Le eterogeneità osservate tra tribunali e tra materie suggeriscono che tali effetti benefici derivano da economie di scala e di specializzazione.

4.3 Gli effetti sulla durata dei procedimenti

I dati a nostra disposizione permettono di analizzare non solo i flussi in entrata – che approssimano la domanda di giustizia – e in uscita – la misura di output di un tribunale – ma anche la durata dei procedimenti, che è quella che meglio approssima la qualità del servizio giustizia¹⁵.

Nella Tavola 6 riportiamo i risultati della regressione che utilizza come variabile dipendente il (log del) numero di giorni stimati per definire i procedimenti (*disposition time*). Nel complesso l'effetto della riforma sulla durata dei procedimenti è negativo (riduzione della durata), sebbene non significativo dal punto di vista statistico (colonna 1). Tale effetto è il risultato netto di un coefficiente negativo osservato nel caso di accentramento di sezioni distaccate e di uno positivo, al contrario, nel caso di accorpamento di tribunali soppressi (colonna 3)¹⁶. Indicazioni analoghe si ottengono, anche in questo caso, con le misure continue dell'intensità del trattamento (colonna 5). Se si introducono effetti fissi di tribunale-anno emerge in tutte le specificazioni considerate un effetto significativo sul *disposition time*, con una riduzione stimata nell'ordine del 5 per cento (colonne 2, 4 e 6).

La Figura 14 ripete l'esercizio di stima di effetti anticipati e ritardati per il *disposition time*. La figura conferma che l'effetto sulla capacità di risolvere i casi è trainata principalmente dall'accorpamento delle sezioni distaccate, con assenza di pre-trend.

L'analisi dell'eterogeneità dell'effetto per materia (Figura 15) ci permette di investigare i meccanismi sottostanti l'aumento della qualità del servizio giustizia a seguito della riforma. Gli effetti per materia sono coerenti con gli effetti stimati sui procedimenti definiti (Figura 13), supportando l'ipotesi di economie di scala e specializzazione.

¹⁵Misurare la qualità del servizio giustizia è complesso, sia per la pluralità delle dimensioni che vi concorrono, sia per la difficoltà di procedere a una loro quantificazione. La variabile maggiormente utilizzata in letteratura è la durata dei processi, sia perché più facile da misurare rispetto ad altre dimensioni, sia perché la tempestività delle decisioni costituisce un presupposto dell'effettività della tutela.

¹⁶Questo risultato è coerente con quello di Canzian et al. (2024).

5 Conclusioni

La definizione della scala ottimale per l'erogazione dei servizi giudiziari è cruciale per garantire un sistema giusto ed efficiente, poiché influisce direttamente sia sull'accesso alla giustizia per i cittadini, sia sul funzionamento complessivo dei tribunali. Stabilire un equilibrio tra la prossimità ai servizi, da un lato, e l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, dall'altro, rappresenta una sfida complessa. In questo lavoro abbiamo raccolto alcune indicazioni possono derivanti dalla valutazione degli effetti della riforma della geografia giudiziaria avvenuta tra la fine del 2013 e il 2014.

Il lavoro mostra che l'accresciuta distanza dagli uffici giudiziari per gli utenti determinata dalla riforma ha aumentato i costi di accesso, scoraggiando l'avvio di nuovi procedimenti. Questo risultato, sebbene circoscritto a una porzione ristretta della popolazione e solo ad alcune materie, non è tuttavia di chiara interpretazione. La diminuzione della litigiosità potrebbe essere dovuta a una diminuzione di cause pretestuose o, al contrario, essere il risultato di maggiori costi di accesso che scoraggiano il ricorso alla giustizia per cause invece meritevoli. La concentrazione dell'effetto in materie nelle quali la parte che avanza una pretesa ha una maggiore discrezionalità nella scelta di avviare un contenzioso oppure può ragionevolmente attendersi di ottenere soddisfazione con modalità alternative, suggerisce, tuttavia, che almeno in parte il calo della domanda ha riguardato procedimenti di minore rilevanza.

Dal lato dell'offerta, la riorganizzazione territoriale degli uffici ha comportato una maggiore capacità di definizione dei procedimenti e una riduzione della durata degli stessi. I risultati, eterogenei anche in questo caso tra materie e più marcati per quelle più complesse, suggeriscono che l'impatto è stato trainato dalle maggiori economie di scala e di specializzazione. Gli effetti positivi hanno riguardato prevalentemente l'accentramento delle sezioni distaccate, mentre i guadagni di efficienza sono stati sostanzialmente nulli nel caso dell'accorpamento dei tribunali soppressi, per i quali le difficoltà organizzative nella transizione verso il nuovo assetto sono state plausibilmente maggiori.

In linea generale, i risultati del lavoro suggeriscono che i benefici derivanti dalla riorganizzazione siano maggiori dei costi, anche se alcune condizioni sono necessarie perché se ne dispieghino pienamente gli effetti. Ad esempio, la fusione dei tribunali richiede una integrazione e interoperabilità dei sistemi, per evitare che la trasmissione dei fascicoli da

quello accorpato a quello accorpante ritardi gli effetti positivi sull'offerta di giustizia e sulla qualità del servizio.

Appendice

A Figure




Figura 1: La riforma della geografia giudiziaria

Note: Nella Figura di sinistra distinguiamo tra i tribunali che hanno accorpato altri tribunali (*tribunale incorporante*), i tribunali che sono stati soppressi (*tribunale soppresso*) e i tribunali rimasti immutati (*nessun effetto*). Nella Figura di destra distinguiamo i tribunali che hanno accentrato una sezione (*1 sezione accentrata*), due o più sezioni (*2 o più sezioni accentrate*) e nessuna sezione (*nessun effetto*).




Figura 2: Numero di giudici per tribunale, pre e post riforma




Figura 3: Distanza media tra comuni e tribunale di riferimento, pre e post riforma

Tipo tribunale → Periodo ↓	A: tribunali di controllo	B: tribunali trattati (accorpamento sezioni)	C: tribunali trattati (accorpamento tribunali)
Pre-riforma			
Post-riforma			

Figura 4: Tribunali trattati e di controllo

Note: La figura specifica le casistiche possibili, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, per i tribunali. Il caso A comprende tribunali non interessati dalla riforma, il caso B tribunali che hanno accentrato sezioni precedentemente distaccate e il caso C tribunali che hanno accorpato altri tribunali.




Figura 5: Materie trattate e di controllo

Note: La figura specifica le casistiche possibili, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, per le materie. Il caso A comprende materie il cui contenzioso sia pre sia post riforma era processato dal tribunale, mentre il caso B materie il cui contenzioso era di competenza della sezione prima della riforma ed è stato conferito al tribunale di riferimento a seguito della riforma.




Figura 6: Il numero di procedimenti civili pendenti nei tribunali

Note: La figura riporta il totale dei procedimenti civili pendenti nei tribunali dal 2010 al 2019 (registri SICID e SIECIC). Sono esclusi gli accertamenti tecnici preventivi. I dati sono misurati in migliaia di unità. Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.




Figura 7: Il flusso di procedimenti civili nei tribunali

Note: La figura riporta il totale di procedimenti civili (registri SICID e SIECIC) iscritti e definiti (asse di destra) e il saldo (asse di sinistra) nei tribunali dal 2010 al 2019. Sono esclusi gli accertamenti tecnici preventivi. I dati sono misurati in migliaia di unità. Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.




Figura 8: La durata stimata dei procedimenti civili nei tribunali

Note: La figura riporta la media annuale del *disposition time*, pesata per i procedimenti definiti, nei tribunali dal 2010 al 2019. Sono inclusi il totale dei procedimenti civili (registri SICID e SIECIC) e sono esclusi gli accertamenti tecnici preventivi. I dati sono misurati in giorni. Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.




Figura 9: La distribuzione della durata stimata dei procedimenti civili nel 2010 e nel 2019
Note: La figura mostra la distribuzione del *disposition time*, pesata per i procedimenti definiti, nei tribunali nel 2010 e nel 2019. Sono inclusi il totale dei procedimenti civili (registri SICID e SIECIC) e sono esclusi gli accertamenti tecnici preventivi. I dati sono misurati in giorni. Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.




Figura 10: Effetto dinamico della riforma sulla domanda di giustizia
Note: Il grafico riporta le stime della regressione del logaritmo dei *Procedimenti Iscritti* sulle variabile di trattamento *Sezioni accentrate* e *Tribunali accorpati*, per ciascun $t \in [-3, 6]$, dove t è calcolato come distanza dall'anno di trattamento. La specificazione controlla per effetti fissi di tribunale, anno, materia, materia-tribunale e materia-anno. Gli *standard error* sono clusterizzati a livello di materia-tribunale.




Figura 11: Effetto della riforma sulla domanda di giustizia per categorie di materie
Note: Il grafico riporta le stime della regressione del logaritmo dei *Procedimenti Iscritti* sulle variabile di trattamento *Materia trattata in tribunale trattato*, separatamente per ciascun gruppo di materie. La specificazione controlla per effetti fissi di tribunale, anno, materia, materia-tribunale, materia-anno e tribunale-anno. Gli *standard error* sono clusterizzati a livello di materia-tribunale.




Figura 12: Effetto dinamico della riforma sull'offerta di giustizia
Note: Il grafico riporta le stime della regressione del logaritmo dei *Procedimenti Definiti* sulle variabile di trattamento *Sezioni accentrate* e *Tribunali accorpati*, per ciascun $t \in [-3, 6]$, dove t è calcolato come distanza dall'anno di trattamento. La specificazione controlla per domanda di giustizia ed effetti fissi di tribunale, anno, materia, materia-tribunale e materia-anno. Gli *standard error* sono clusterizzati a livello di materia-tribunale.




Figura 13: Effetto della riforma sull'offerta di giustizia per categorie di materia

Note: Il grafico riporta le stime della regressione del logaritmo dei *Procedimenti Definiti* sulle variabile di trattamento *Materia trattata in tribunale trattato*, separatamente per ciascun gruppo di materie. La specificazione controlla per domanda di giustizia ed effetti fissi di tribunale, anno, materia, materia-tribunale, materia-anno e tribunale-anno. Gli *standard error* sono clusterizzati a livello di materia-tribunale.




Figura 14: Effetto dinamico della riforma sulla durata dei processi

Note: Il grafico riporta le stime della regressione del logaritmo del *Disposition Time* sulle variabile di trattamento *Sezioni accentrate* e *Tribunali accorpati*, per ciascun $t \in [-3, 6]$, dove t è calcolato come distanza dall'anno di trattamento. La specificazione controlla per domanda di giustizia ed effetti fissi di tribunale, anno, materia, materia-tribunale e materia-anno. Gli *standard error* sono clusterizzati a livello di materia-tribunale.




Figura 15: Effetto della riforma sulla durata dei processi per categorie di materia

Note: Il grafico riporta le stime della regressione del logaritmo del *Disposition Time* sulle variabile di trattamento *Materia trattata in tribunale trattato*, separatamente per ciascun gruppo di materie. La specificazione controlla per domanda di giustizia ed effetti fissi di tribunale, anno, materia, materia-tribunale, materia-anno e tribunale-anno. Gli *standard error* sono clusterizzati a livello di materia-tribunale.

B Tavole

Variabile	Tribunale trattato		Tribunale non trattato	
	Materia trattata	Materia non trattata	Materia trattata	Materia non trattata
Procedimenti iscritti	691 (1934)	216 (548)	506 (2890)	161 (684)
Procedimenti definiti	682 (1932)	237 (782)	510 (2699)	171 (709)
Disposition time	775 (836)	694 (1178)	680 (698)	610 (1045)

Tavola 1: Statistiche descrittive

Note: La tavola riporta la media e la deviazione standard (in parentesi), misurate al 2012, per le seguenti variabili: *Procedimenti iscritti*, *Procedimenti definiti* e *Disposition time*, separatamente per materie trattate e non trattate, in tribunali trattati e non trattati. I tribunali trattati sono quelli che sono stati oggetto della riforma e che, quindi, hanno accorpato le sezioni distaccate che erano già nel circondario del tribunale e/o altri tribunali (o loro sezioni distaccate). Le materie trattate sono invece quelle che erano di competenza delle sezioni distaccate.

	Ln(Procedimenti Iscritti)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riforma	-0.064*** (0.016)	-0.057** (0.023)				
Accentramento sezioni			-0.051*** (0.016)	-0.070*** (0.026)		
Accorpamento tribunali			-0.064*** (0.016)			
% Popolazione da sezioni accentrate					-0.055*** (0.017)	-0.075*** (0.026)
% Popolazione da tribunali accorpati					-0.078*** (0.021)	
Osservazioni	70,890	70,890	70,890	70,890	70,890	70,890
Media Procedimenti Iscritti	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90
R-quadrato	.96	.96	.96	.96	.96	.96
FE tribunale, materia, anno	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
FE materia x anno, tribunale x materia	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
FE tribunale x anno	No	Sì	No	Sì	No	Sì

Tavola 2: Effetto della riforma sulla domanda di giustizia

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ SE clusterizzati a livello di materia-tribunale. La variabile *Riforma* è un indicatore uguale a 1 se la materia e il tribunale sono stati interessati dalla riforma ed è valorizzato solo per gli anni successivi alla riforma (e uguale a 0 altrimenti); le variabili *Accentramento sezioni* e *Accorpamento tribunali* sono degli indicatori pari a 1 se la materia è stata interessata dalla riforma e se il tribunale ha subito accorpamenti di sezioni distaccate o di (sezioni di) altri tribunali, rispettivamente, e sono valorizzati per gli anni successivi alla riforma (e uguali a 0 altrimenti); le variabili *% Popolazione da sezioni accentrate* e *% Popolazione da tribunali accorpati* misurano la popolazione (e quindi, approssimativamente, il carico di lavoro), in rapporto alla dimensione del tribunale, proveniente da sezioni distaccate che erano già nel circondario del tribunale e che sono state accentrate e da altri tribunali (o di loro sezioni distaccate) che sono state accorpate, rispettivamente, e sono valorizzati per gli anni successivi alla riforma (e uguali a 0 altrimenti).

	Ln(Procedimenti Iscritti)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Distanza	-0.004*** (0.001)	-0.002 (0.002)	-0.008** (0.004)	-0.013*** (0.005)
Distanza ² /100			0.010 (0.008)	0.031** (0.012)
Osservazioni	70,890	70,890	70,890	70,890
Media Procedimenti Iscritti	49.90	49.90	68.72	68.72
R-quadrato	.96	.96	.96	.96
FE tribunale, materia, anno	Sì	Sì	Sì	Sì
FE materia x anno, tribunale x materia	Sì	Sì	Sì	Sì
FE tribunale x materia	No	Sì	No	Sì

Tavola 3: Effetto della riforma sulla domanda di giustizia

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ SE clusterizzati a livello di materia-tribunale. La variabile $\ln(\text{distanza})$ è una variabile continua che approssima, a livello di materia-tribunale, la distanza media tra il tribunale e i comuni; prima della riforma è calcolata come media ponderata della distanza dei comuni dalle sezioni distaccate se l'ufficio giudiziario di riferimento per tale materia era la sezione o dal vecchio tribunale di competenza se l'ufficio giudiziario di riferimento per tale materia era il tribunale; dopo la riforma, si riferisce invece alla media ponderata della distanza dalle nuove sedi di tribunale.

	Ln(Procedimenti Definiti)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riforma	0.038*** (0.009)	0.054*** (0.015)				
Accentramento sezioni			0.090*** (0.013)	0.041** (0.017)		
Accorpamento tribunali			0.002 (0.009)			
% Popolazione da sezioni accentrate					0.092*** (0.014)	0.052*** (0.017)
% Popolazione da tribunali accorpati					-0.006 (0.012)	
Osservazioni	70,890	70,890	70,890	70,890	70,890	70,890
R-quadrato	.98	.98	.98	.98	.98	.98
Media Procedimenti Definiti	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94
FE tribunale, materia, anno	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
FE materia x anno, tribunale x materia	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
FE tribunale x anno	No	Sì	No	Sì	No	Sì
Controllo Iscritti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Tavola 4: Effetto della riforma sull'offerta di giustizia

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ SE clusterizzati a livello di materia-tribunale. La variabile *Riforma* è un indicatore uguale a 1 se la materia e il tribunale sono stati interessati dalla riforma ed è valorizzato solo per gli anni successivi alla riforma (e uguale a 0 altrimenti); le variabili *Accentramento sezioni* e *Accorpamento tribunali* sono degli indicatori pari a 1 se la materia è stata interessata dalla riforma e se il tribunale ha subito accorpamenti di sezioni distaccate o di (sezioni di) altri tribunali, rispettivamente, e sono valorizzati per gli anni successivi alla riforma (e uguali a 0 altrimenti); le variabili *% Popolazione da sezioni accentrate* e *% Popolazione da tribunali accorpati* misurano la popolazione (e quindi, approssimativamente, il carico di lavoro), in rapporto alla dimensione del tribunale, proveniente da sezioni distaccate che erano già nel circondario del tribunale e che sono state accentrate e da altri tribunali (o di loro sezioni distaccate) che sono state accorpate, rispettivamente, e sono valorizzati per gli anni successivi alla riforma (e uguali a 0 altrimenti).

	Ln(Procedimenti Definiti)	
	(1)	(2)
Riforma: tribunale da piccolo a medio	0.037** (0.016)	
Riforma: tribunale da medio a grande	0.064*** (0.023)	
Riforma		0.086*** (0.019)
Riforma × Produttività alta		-0.060*** (0.016)
Osservazioni	70,890	70,890
R-quadrato	.98	.98
Media Procedimenti Definiti	51.94	51.94
FE tribunale, materia, anno	Si	Si
FE materia x anno, tribunale x materia, tribunale x anno	Si	Si
Controllo Iscritti	Si	Si

Tavola 5: Eterogeneità dell'effetto della riforma sull'offerta di giustizia per tipo di tribunale

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ SE clusterizzati a livello di materia-tribunale. La variabile *Riforma: tribunale da piccolo a medio* è un indicatore uguale a 1 se il tribunale è stato interessato dalla riforma e se la riforma ha portato ad un cambio dimensionale da tribunale piccolo a medio ed è valorizzato solo per gli anni successivi alla riforma (e uguale a 0 altrimenti); la variabile *Riforma: tribunale da medio a grande* è un indicatore uguale a 1 se il tribunale è stato interessato dalla riforma e se la riforma ha portato ad un cambio dimensionale da tribunale medio a grande ed è valorizzato solo per gli anni successivi alla riforma (e uguale a 0 altrimenti). Si definisce tribunale piccolo un tribunale con meno di 20 magistrati, tribunale medio un tribunale con un numero di magistrati compreso tra 20 e 50 e tribunale grande un tribunale con più di 50 magistrati. La variabile *Riforma* è un indicatore uguale a 1 se il tribunale è stato interessato dalla riforma ed è valorizzato solo per gli anni successivi alla riforma (e uguale a 0 altrimenti); la variabile *Produttività alta* assume valore 1 se il numero di procedimenti definiti sul numero di magistrati nel 2010 è superiore alla mediana.

	Ln(Disposition Time)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riforma	-0.012 (0.015)	-0.065*** (0.022)				
Accentramento sezioni			-0.091*** (0.020)	-0.045* (0.026)		
Accorpamento tribunali			0.036** (0.015)			
% Popolazione da sezioni accentrate					-0.084*** (0.021)	-0.055** (0.026)
% Popolazione da tribunali accorpati					0.064*** (0.020)	
Osservazioni	59,387	59,387	59,387	59,387	59,387	59,387
R-quadrato	.87	.88	.87	.88	.87	.88
Media Disposition Time	298.87	298.87	298.87	298.87	298.87	298.87
FE tribunale, materia, anno	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
FE materia x anno, tribunale x materia	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
FE tribunale x anno	No	Sì	No	Sì	No	Sì
Controllo Iscritti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Tavola 6: Effetto della riforma sulla durata dei processi

Note: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ SE clusterizzati a livello di materia-tribunale. La variabile *Riforma* è un indicatore uguale a 1 se la materia e il tribunale sono stati interessati dalla riforma ed è valorizzato solo per gli anni successivi alla riforma (e uguale a 0 altrimenti); le variabili *Accentramento sezioni* e *Accorpamento tribunali* sono degli indicatori pari a 1 se la materia è stata interessata dalla riforma e se il tribunale ha subito accorpamenti di sezioni distaccate o di (sezioni di) altri tribunali, rispettivamente, e sono valorizzati per gli anni successivi alla riforma (e uguali a 0 altrimenti); le variabili *% Popolazione da sezioni accentrate* e *% Popolazione da tribunali accorpati* misurano la popolazione (e quindi, approssimativamente, il carico di lavoro), in rapporto alla dimensione del tribunale, proveniente da sezioni distaccate che erano già nel circondario del tribunale e che sono state accentrate e da altri tribunali (o di loro sezioni distaccate) che sono state accorpate, rispettivamente, e sono valorizzati per gli anni successivi alla riforma (e uguali a 0 altrimenti).

di esecuzione da parte del giudice. Ci si riferisca a p_1 come $(1 - p)$. Ne consegue:

$$\begin{aligned} x_1^* &= \min\{(1 - p)D, \frac{E}{\theta_1}\} \\ x_2^* &= \min\{pD, \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1 x_1^*\} \\ &= \min\{pD, \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1 \min\{(1 - p)D, \frac{E}{\theta_1}\}\} \end{aligned} \quad (4)$$

Il giudice sceglie, in prima istanza, di definire x_1^* procedimenti su un totale di $(1 - p)D$ di difficoltà θ_1 , (1) esaurendo i procedimenti iscritti, i.e. $(1 - p)D$, se $(1 - p)D \leq \frac{E}{\theta_1}$, oppure (2) esaurendo le ore disponibili di lavoro, i.e. $\frac{E}{\theta_1}$, se $(1 - p)D \geq \frac{E}{\theta_1}$. Stabilito x_1^* , x_2^* viene determinato di conseguenza e similamente, come pD , se $pD \leq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1 x_1^*$, o $\frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1 x_1^*$ se $pD \geq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1 x_1^*$.

Ai fini di una statica comparata, si assuma che il totale di ore di lavoro del giudice non si esaurisca con una sola tipologia di procedimenti, i.e. $\theta_1(1 - p)D < E$. Ne derivano:

$$\begin{aligned} x_1^* &= (1 - p)D \\ x_2^* &= \min\{pD, \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1(1 - p)D\} \end{aligned} \quad (5)$$

Analizzando come variano le quantità ottimali di offerta, $F(x_1, x_2) = x_1^* + x_2^*$, con la domanda,

$$\begin{aligned} \text{se } p'D' &\leq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1(1 - p')D', \\ \frac{\partial F(x_1, x_2)}{\partial D} &= (1 - p) + p = 1 \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \text{se } p'D' &\geq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2}\theta_1(1 - p')D', \\ \frac{\partial F(x_1, x_2)}{\partial D} &= (1 - p)(1 - \frac{\theta_1}{\theta_2}) < 1 \end{aligned}$$

Se il numero ottimale di procedimenti definiti non esaurisce le ore di lavoro disponibili, una diminuzione della domanda determina una diminuzione dell'offerta dello stesso valore. Se invece il numero ottimale di procedimenti definiti esaurisce le ore disponibili, la diminuzione dell'offerta sarà inferiore alla diminuzione della domanda. In nessun caso una diminuzione della domanda corrisponderà ad un aumento dell'offerta ($-1 \leq \frac{\partial F(x_1, x_2)}{\partial D} < 0$). La Figura 16 (pannello di sinistra) mostra, a livello di tribunale-anno, la variazione nei procedimenti definiti al variare dei procedimenti iscritti per i tribunali sotto analisi nell'analisi empirica che, in linea con la previsione del modello, è $0 \leq \frac{\partial F(x_1, x_2)}{\partial D} \leq 1$. Si noti inoltre

che, quando il numero di procedimenti definiti esaurisce la disponibilità di ore del giudice, maggiore è la differenza nella difficoltà dei procedimenti $\frac{\theta_1}{\theta_2}$, maggiore è l'elasticità procedimenti definiti-procedimenti iscritti. Questo risultato è intuitivo: se il giudice sta lavorando alla massima capacità e il numero di casi presentati al tribunale aumenta, maggiore è la percentuale di casi “facili”, più casi verranno chiusi, specialmente quando i casi “facili” sono molto semplici rispetto agli altri casi.

D'interesse è anche come cambia l'elasticità quando varia la distribuzione dei procedimenti.

$$\begin{aligned} \text{se } \rho' D' \leq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2} \theta_1 (1 - \rho') D', \\ \frac{\partial^2 F(x_1, x_2)}{\partial D \partial \rho} = 0 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \text{se } \rho' D' \geq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2} \theta_1 (1 - \rho') D', \\ \frac{\partial^2 F(x_1, x_2)}{\partial D \partial \rho} = -\left(1 - \frac{\theta_1}{\theta_2}\right) < 0 \end{aligned}$$

Le derivate parziali in (7) suggeriscono che, quando i procedimenti avviati non esauriscono la forza lavoro disponibile, il modo in cui l'offerta cambia in risposta alla domanda non dipende dalla distribuzione dei casi. Invece, quando il giudice esaurisce la forza lavoro disponibile prima di chiudere tutti i casi presentati, a un aumento della domanda segue una diminuzione totale dell'offerta, se aumenta la probabilità di casi “difficili” (ma sempre con un moltiplicatore $|x| < 1$).

Si consideri ora l'elasticità definiti-iscritti a livello di materia (si definisca $\rho D = D_2$ e $(1 - \rho)D = D_1$) e come questa varia al variare della difficoltà dei procedimenti:

$$\begin{aligned} \text{se } D'_2 \leq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2} \theta_1 D'_1, \\ \frac{\partial^2 F(x_2)}{\partial D_2 \partial \theta_2} = 0 \end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{aligned} \text{se } D'_2 \geq \frac{E}{\theta_2} - \frac{1}{\theta_2} \theta_1 D'_1, \\ \frac{\partial^2 F(x_2)}{\partial D_2 \partial \theta_2} = -\frac{\theta_1}{\theta_2^2} < 0 \end{aligned}$$

La Figura 16 (pannello di destra) mostra l'elasticità definiti-iscritti al variare del *disposition time*, a livello di materia, utilizzando i dati dell'analisi empirica. Il *disposition time*, in quanto tempo medio necessario per risolvere un caso, funge da indicatore della difficoltà dei casi, θ_j . Come previsto, l'elasticità è decrescente nel *disposition time*: all'aumentare

della difficoltà dei casi iscritti, le risposte ai nuovi casi iscritti diventano più lente e meno proporzionali.




Figura 16: L'elasticità dei definiti rispetto agli iscritti

Note: La figura a sinistra mostra la relazione tra la variazione dei definiti e degli iscritti a livello di tribunale e anno. La figura a destra mostra l'elasticità stimata per ogni materia e viene posta in relazione con il *disposition time*.

Riferimenti bibliografici

- Accetturo, A., A. Linarello e A. Petrella (2017). *Esecuzione dei Contratti e Catene Globali del Valore: Evidenze Empiriche dalle Imprese Manifatturiere italiane*. In: Banca d'Italia, Temi di Discussione 397.
- Autor, D. (2003). *Outsourcing at Will: The Contribution of Unjust Dismissal Doctrine to the Growth of Employment Outsourcing*. In: Journal of Labor Economics 21, pp. 1–42.
- Bamieh, O., D. Coviello, A. Ichino e N. Persico (2024). *Effect of Business Uncertainty on Turnover*. In: Journal of Labor Economics in corso di stampa.
- Blesse, S. e T. Baskaran (2016). *Do Municipal Mergers Reduce Costs? Evidence from a German Federal State*. In: Regional Science and Urban Economics 59, pp. 54–74.
- Blom-Hansen, J., K. Houlberg, S. Serritzlew e D. Treisman (2016). *Jurisdiction Size and Local Government Policy Expenditure: Assessing the Effect of Municipal Amalgamation*. In: American Political Science Review 110, pp. 812–831.
- Cannella, M., M. Cugno, S. Mocetti, G. Palumbo e G. Volpe (2024). *Gli Effetti dell'Ufficio per il Processo sul Funzionamento della Giustizia Civile*. In: Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza 876.
- Canzian, G. e A.R. Ferrara (2024). *Judicial Reform and Banks Credit Risk Exposure*. In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics in corso di stampa.
- Ciapanna, E., S. Mocetti e A. Notarpietro (2023). *The Macroeconomic Effects of Structural Reforms: An Empirical and Model-based Approach*. In: Economic Policy 38, pp. 243–285.
- Duncombe, W. e J. Yinger (1993). *An Analysis of Returns to Scale in Public Production, with an Application to Fire Protection*. In: Journal of Public Economics 52, pp. 49–72.
- Espinosa, R., C. Desrieux e H. Wan (2017). *Fewer Courts, Less Justice? Evidence from the 2008 French Reform of Labor Courts*. In: European Journal of Law and Economics 43, pp. 195–237.
- Giacomelli, S. e C. Menon (2016). *Does Weak Contract Enforcement Affect Firm Size? Evidence from the Neighbour's Court*. In: Journal of Economic Geography 17, pp. 1251–1282.
- Giacomelli, S., S. Mocetti, G. Palumbo e G. Roma (2017). *La Giustizia Civile in Italia: le Recenti Evoluzioni*. In: Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza 401.

- Gómez-Reino, J. L., S. Lago-Peñas e J. Martínez-Vázquez (2023). *Evidence on Economies of Scale in Local Public Service Provision: a Meta-analysis*. In: Journal of Regional Science 63, pp. 793–819.
- Jappelli, T., M. Pagano e M. Bianco (2005). *Courts and Banks: Effects of Judicial Enforcement on Credit Markets*. In: Journal of Money, Credit and Banking 37, pp. 223–244.
- Knack, S. e P. Keefer (1995). *Institutions and Economic Performance: Cross Country Tests using Alternative Institutional Measures*. In: Economics and Politics 7, pp. 207–227.
- Narasimhan, V. e J. Weaver (2024). *Polity Size and Local Government Performance: Evidence from India*. In: American Economic Review 114, pp. 3385–3426.
- Porta, R. La, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer e R.W. Vishny (1997). *Legal Determinants of External Finance*. In: Journal of Finance 52, pp. 1131–1150.
- Reingewertz, Y. (2012). *Do Municipal Amalgamations Work? Evidence from Municipalities in Israel*. In: Journal of Urban Economics 72, pp. 240–251.
- Rizzica, L. (2013). *Home or away? Gender differences in the effects of an expansion of tertiary education supply*. In: Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza 181.
- Rodano, G. (2021). *Judicial Efficiency and Bank Credit to Firms*. In: Banca d'Italia, Temi di Discussione 1322.